



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 289

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE, PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 87 DELLO STATUTO MEDESIMO. ATTO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2010**, addì **15** del mese di **Novembre** alle ore **15.55** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- BRACCO Angela	SI
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	NO
Assessore	- TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Amministrativa – Settore Segreteria ed Affari Generali n. 744 in data 15.11.2010** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE, PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 87 DELLO STATUTO MEDESIMO. ATTO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE.”**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 23/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 17/5/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell' Area Amministrativa – Settore Segreteria ed Affari Generali allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 744  
redatta dal Settore Segreteria ed Affari Generali

OGGETTO: ***“Proposta di modifica allo Statuto Comunale, presentata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 87 dello Statuto medesimo. Atto da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale”.***

Premesso che il legislatore italiano, nell’inserire nella Legge 133/2008, all’art. 23 bis, la decisione di mettere sul libero mercato i Servizi Pubblici, ha implicitamente previsto l’inserimento, tra i Servizi medesimi, dell’acqua potabile; nessuna modifica migliorativa è stata poi inserita dal D.P.R. 7/9/2010 N. 168, (il c.d. Decreto “Fitto”), che ribadisce esclusivamente alcuni principi già vigenti, quali l’autonomia gestionale del soggetto gestore; la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche ecc. (si tratta di principi che erano già stati testualmente affermati nell’art. 15, c. 1 ter del D.L. 135/09 e della Legge di Conversione 166/09).

Rilevato che la suddetta disposizione ignora le opzioni offerte dalla normativa UE in materia di Servizi Pubblici Locali, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e l’autorevole parere del CNEL, per quanto riguarda l’acqua in particolare. Tale scelta infatti invade ed annulla le specifiche competenze in materia attribuite dall’articolo 117 della Costituzione alle Autonomie Locali, tanto che alcune Regioni, tra cui il Piemonte, hanno già presentato ricorso per incostituzionalità dell’art. 23 bis in questione.

Preso atto che:

- L’acqua rappresenta una fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi.
- L’acqua costituisce un bene comune dell’umanità, un bene comune universale, un bene comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti: l’acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, l’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti in quanto servizio pubblico.
- L’accesso all’acqua, già alla luce dell’attuale nuovo quadro legislativo, e sempre più in prospettiva, se non affrontato democraticamente, secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l’ambiente, rappresenta:
  - Una causa scatenante di tensione e conflitti all’interno della comunità internazionale;
  - Una vera emergenza democratica e un terreno obbligato per autentici percorsi di pace sia a livello territoriale sia a livello nazionale ed internazionale;

Considerato che:

- L’amministrazione comunale condivide e aderisce alla proposta di legge d’iniziativa popolare “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico”, e quindi ritiene necessario che il Parlamento proceda celermente alla sua discussione e approvazione,
- Il Consiglio Comunale di Avigliana si era già espresso in merito alla tematica con l’approvazione di apposito ordine del giorno (deliberazione n. 72 del 13.5.2010),
- In presenza di questi tentativi di privatizzare un bene essenziale come l’acqua, l’amministrazione comunale può dichiarare formalmente nella sua Carta fondamentale che tale bene, essenziale per la vita e perciò di inestimabile valore per gli esseri umani, la natura e l’ambiente, non è una merce e non è soggetto alle regole del mercato;
- Affermare questo principio nello Statuto del Comune (come hanno fatto altri enti come i Comuni di Torino e di Rivalta Torinese ecc.) sarebbe un atto di coerenza con principi in vigore nell’UE, per i quali l’acqua è un bene comune non mercificabile per cui si devono mantenere in mano pubblica sia la proprietà delle reti sia la gestione del servizio idrico integrato.
- Nell’intento di far sì che tale cultura diventi politica concreta ed esperienza consolidata, l’amministrazione comunale ha deciso manifestare formalmente la propria condivisione apportando le seguenti modifiche al proprio statuto comunale:

## **TESTO ATTUALE DELLO STATUTO**

### **Art. 2 Finalità**

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico, ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana, operando per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità dei cittadini e per il completo sviluppo della persona.
2. Finalizza la propria azione ad ogni situazione emergente di solidarietà.
3. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.
4. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute.
5. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, alla famiglia, alla maternità ed infanzia e ad ogni singola persona in difficoltà.
6. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
7. Tutela il patrimonio storico, paesaggistico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
8. Promuove e sviluppa il lavoro, le attività economiche e produttive, turistiche, sociali, sportive, culturali e del tempo libero, favorendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi.

### **Modifica proposta:**

Aggiunta di un nuovo comma 9 del seguente tenore:

“Assicura e tutela il diritto universale e inalienabile all'acqua potabile, quale bene comune, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa”.

## **TESTO ATTUALE DELLO STATUTO: Titolo III° - Servizi pubblici.**

### **Art. 38 Servizi pubblici locali**

1. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000
3. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale è effettuata mediante gestione in economia, affidamento a terzi oppure affidamento diretto a:
  - a) istituzioni;
  - b) aziende speciali, anche consortili;
  - c) società di capitali costituite o partecipate dagli Enti Locali, regolate dal Codice Civile.

### **Modifica proposta: Titolo III° - Servizi pubblici.**

Inserire nell'art. 38 i seguenti commi 1 bis e 1 ter del seguente tenore:

#### **Comma 1 bis.**

“Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale, la cui gestione deve essere operata senza scopo di lucro.”

#### **Comma 1 ter.**

“In osservanza della Legge, la proprietà della rete dell'acquedotto e la distribuzione è pubblica e inalienabile. La gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.

Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo utile giornaliero per persona.”

Ritenuto nel contempo, su segnalazione dell'Ufficio di Segreteria, di apportare una modifica formale, all'art. 83, con oggetto “Regolamenti”, allo scopo unico di rendere maggiormente intelligibile il testo dello Statuto e precisamente:

**Art. 83 Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

2. Le norme regolamentari in vigore in contrasto con il presente Statuto, in attesa di loro modifica, si considerano disapplicate.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

4. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

**Modifica proposta**

Il nuovo comma 3:

"I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima volta per 15 giorni, dopo l'adozione della deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché una seconda volta per la durata di ulteriori 15 giorni successivi.

I Regolamenti, e le relative modifiche, entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno della ripubblicazione.

I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità."

Ritenuto doveroso sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale, le suddette modificazioni;

Acclarato che l'art. 87 dello Statuto, relativamente alle modifiche Statutarie, recita letteralmente:

"1. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazioni adottate dalla Giunta comunale o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri o 1/5 degli elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune, che saranno esaminate annualmente ed approvate con le modalità di legge.

2. Non possono essere proposte modifiche allo Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco invia a tutti i Consiglieri comunali le proposte predette almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse dovranno essere esaminate.

4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione."

Ritenuto doveroso assumere quindi il presente atto deliberativo della Giunta Comunale;

Dato atto che le modifiche statutarie sono state esaminate dalla 1<sup>a</sup> commissione consiliare permanente, in data 2 novembre 2010;

***SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI***

- 1. Di approvare le proposte di modifica allo Statuto Comunale, relativamente agli articoli 2,38,83, così come dettagliatamente descritto nella premessa del presente atto deliberativo, premessa che qui si richiama integralmente a formare parte del dispositivo.
- 2. Di trasmettere copia del presente atto a tutti i componenti del Consiglio Comunale, nel rispetto del comma 3 dell'art. 87 dello Statuto di cui trattasi.
- 3. Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 15.11.2010

p. Il Responsabile Area Amministrativa  
F.10 L'Istruttore Incaricato (Ines Giorda)

Il Sindaco  
F.10 (Carla Mattioli)



## Pareri

Comune di Avigliana

### Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2010 / 744**

Ufficio Proponente: **Segreteria e Affari Generali**

Oggetto: **PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE, PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 87 DELLO STATUTO MEDESIMO. ATTO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### Parere tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria e Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/11/2010



Il responsabile di Settore  
Dr. Giovanni Trombadori  
L. Ist. Settore incaricato  
(GIORDA Ines)

### Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere: non sottoposta

15/11/2010



Responsabile del Servizio Finanziario  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Vanna ROSSATO)

CONSIDEREM

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17 NOV. 2010.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li 17 NOV. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ è stata

☒ viene

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17 NOV. 2010.

☒ è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li 17 NOV. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio